



REGOLAMENTO INTERNO

Regolamento di applicazione dello Statuto (art. 7 punto I – 4)

DELL' ASSOCIAZIONE ITALIANA WATSU E BODYWORK ACQUATICO

Disposizioni Generali

Art. 1. Il Regolamento Interno dell'Associazione Italiana Watsu e Bodywork Acquatico (in seguito denominato AIWaBA) viene approvato con voto di maggioranza dall'Assemblea dei Soci.

La sua validità ha effetto dal momento della sua approvazione.

Le eventuali modifiche al presente Regolamento e quant'altro concernente lo stesso, sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, che le propone per approvazione all'Assemblea.

Le disposizioni in esso contenuto non devono essere in contrasto con quanto stabilito da norme o atti della Comunità Europea, di Enti Istituzionali e del Codice Civile e Penale dello Stato Italiano.

Ove questo risultasse, il Consiglio Direttivo ne deve prendere atto e proporre all'Assemblea quelle modifiche che riterrà necessarie per il suo adeguamento.

Art. 2 - L'eventuale costituzione di organismi comuni e l'associazione sotto qualsiasi forma con istituzioni, enti o altre associazioni, dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 3 - AIWaBA ha la propria sede sociale in Milano viale Zara 21 come stabilito dallo Statuto Costitutivo.

Per facilitare la corretta gestione dell'Associazione il Consiglio Direttivo può proporre sedi secondarie per le attività di Presidenza e per la gestione di Segreteria/Tesoreria, che devono essere ratificate dall'Assemblea.

Art. 4 - I libri Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, delle Assemblee dei Soci e degli altri Organi eventualmente nominati, il Libro Soci, l'Elenco dei Soci Certificati ed i libri destinati alla contabilità, di norma saranno custoditi presso la sede sociale.

Per facilitare le pratiche gestionali i libri potranno temporaneamente essere custoditi presso le sedi secondarie stabilite dall'Assemblea e tale spostamento dovrà risultare da verbale del Consiglio Direttivo.

I Libri di cui sopra devono essere riportati presso la sede sociale e messi a disposizione degli amministratori e dei soci ogni qualvolta ne sia da questi richiesta la visione.

Consiglio Direttivo

Art. 5 - Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale.

In questo caso deve essere specificato nell'avviso di convocazione il luogo diverso, la data e l'ora della convocazione.

Il luogo diverso deve possedere le caratteristiche di comodità e discrezionalità necessarie al buon svolgimento della riunione.

Art. 6 - Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire anche per via telematica, informatica o telefonica.

Sarà cura del Presidente informare preventivamente i consiglieri sulla forma diversa della riunione.

La riunione sarà validamente convocata previa accettazione della diversa modalità da parte di tutti i consiglieri, senza eccezioni.

Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale su supporto cartaceo che sarà visionato ed approvato dal Consiglio alla sua prima riunione presso la sede sociale o altra sede fissata.

Le deliberazioni così avvenute saranno ritenute valide ed efficaci dal momento dello loro approvazione.

La visione ed approvazione successiva avranno puro valore formale e non ne possono inficiare la loro validità.

Art. 7 - E' compito del Consiglio Direttivo istituire la Commissione Esaminatrice per l'ammissione ed iscrizione dei Soci Ordinari all'elenco dei Soci Certificati.

E' altresì compito del Consiglio Direttivo indicare le linee guida per lo svolgimento delle prove stesse.

Il Presidente

Art. 8 - Il Presidente, in caso di inderogabile urgenza, e previa consultazione con il Vice Presidente o con almeno uno dei consiglieri in carica, ha il potere di assumere provvedimenti nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente entro e non oltre un mese dall'adozione dei suddetti, dovrà convocare il Consiglio Direttivo che esaminerà i provvedimenti stessi per ratificarli o meno.

In caso di scadenza del suddetto termine, i provvedimenti decadranno.

Art. 9 - Il Presidente, in caso di impedimento giustificato, può chiamare a presiedere l'Assemblea dei Soci altra persona in sua vece.

In prima istanza darà mandato al Vice Presidente, quindi al consigliere più anziano e così via.

In questi casi il verbale dell'Assemblea verrà firmato dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Presidente incaricato dell'Assemblea.

Obblighi dei Soci

Art. 10 - Partecipano alla vita dell'associazione tutti gli iscritti con la qualifica di soci che siano in regola con i versamenti delle quote sociali, sia annuali che straordinarie.

Tutte le quote sociali possono essere versate sia direttamente presso la Tesoreria, che con versamento nel Conto Corrente Postale 60735156 intestato ad AIWaBA.

Sarà cura del socio inviare alla tesoreria, via fax o e-mail, copia della ricevuta del versamento per la sua registrazione.

Art. 11 - I soci, pur mantenendo uguali diritti e doveri, sono divisi per categorie in base alle loro caratteristiche:

Soci Sostenitori:

Sono tutte le persone che, pur non praticando attività rientranti negli scopi sociali di AIWaBA, ne condividono i principi statutari ed intendono sostenerli con la loro partecipazione.

Soci Ordinari:

Sono tutti gli studenti che stanno compiendo il percorso formativo previsto per la qualifica di watsu practitioner o altra qualifica nelle pratiche di Bodywork Acquatico, partecipando a stage ed incontri formativi riconosciuti da AIWaBA, e tutti coloro che, pur avendo completato il percorso previsto, non hanno ancora sostenuto la prova per essere iscritti nell'elenco dei Soci Certificati.

Soci Certificati:

Sono i Soci Ordinari che hanno compiuto il percorso formativo previsto per la qualifica di watsu practitioner o altra qualifica equivalente nelle pratiche di Bodywork Acquatico, ed hanno sostenuto con successo la verifica prevista per accedere all'iscrizione nell'elenco dei Soci Certificati.

Soci Junior:

Sono tutti i soci che partecipano alle attività di AIWaBA di età inferiore ai 14 anni.

La loro richiesta di iscrizione deve essere compilata e sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci.

I Soci Junior possono essere rappresentati nelle Assemblee, senza diritto di voto, dal proprio genitore o da chi ne fa le veci, così come appare nella richiesta di iscrizione.

Di norma la quota associativa annuale dei Soci Junior è stabilita in forma ridotta rispetto a quella fissata per i soci delle altre categorie.

I Soci Junior sono altresì esclusi dal versamento delle quote sociali straordinarie.

Art. 12 – I soci minorenni di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, in qualunque categoria siano inseriti, non possono ricoprire incarichi sociali e possono partecipare alle Assemblee senza esercitare il diritto di voto. Sono di conseguenza esclusi dal versamento delle quote associative straordinarie.

Art. 13 – AIWaBA invita i Soci Ordinari al continuo aggiornamento della loro preparazione attraverso la frequenza di corsi e stage, riconosciuti da AIWaBA.

Art. 14 – E' obbligatorio per i Soci Certificati l'aggiornamento continuo attraverso la frequenza di corsi e stage riconosciuti da AIWaBA. L'aggiornamento professionale, valido ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei Soci Certificati, prevede la frequenza di almeno 50 ore di aggiornamento nell'arco dei tre anni successivi alla data dell'ultimo aggiornamento svolto.

La non osservanza di questo obbligo comporta la cancellazione d'ufficio ed inappellabile dall'Elenco dei Soci Certificati e conseguentemente dallo status di Socio Certificato.

I Soci in tal modo sanzionati, avranno diritto a mantenere la qualifica di Socio Ordinario e la possibilità, presentando la documentazione attestante la frequenza di stage e/o corsi di aggiornamento, con le caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo, di richiedere il reintegro nella qualifica di Socio Certificato ed una nuova iscrizione all' Elenco dei Soci Certificati, previa nuova verifica presso la Commissione Certificatrice.

Art. 15 - I Soci sono tenuti ad osservare i dettati dello Statuto di AIWaBA e le norme deontologiche di cui in allegato.

Qualora l'iscritto venga meno agli obblighi sopra indicati sarà sottoposto a provvedimento disciplinare che, in caso di accertamento della violazione, delibererà l'opportuna sanzione dal Consiglio Direttivo su proposta del comitato Etico.

Art. 16 - L'entità delle sanzioni sarà stabilita dal Consiglio Direttivo in base alla gravità ed ai danni che le violazioni possono aver arrecato al buon funzionamento ed al buon nome di AIWaBA.

La sanzione, in relazione alla gravità della violazione, può prevedere oneri di tipo economico, la diffida, la sospensione temporanea e la espulsione da AIWaBA.

Art. 17 - La sospensione temporanea comporta l'impossibilità per il Socio, durante tutto il periodo di sospensione, di utilizzare il titolo di Socio AIWaBA, di partecipare alle iniziative dell'Associazione, e la perdita temporanea del diritto di partecipare all'attività sociale ed alle funzioni di elettorato attivo e passivo.

Art. 18 - L'espulsione comporta l'immediata perdita dello status di Socio di AIWaBA.

Art. 19 - I soci sospesi o espulsi non avranno diritto, in nessun caso, alla restituzione, anche parziale, della quote sociali da essi versate, qualunque sia la causa della sanzione loro comminata.

Art. 20 - La validità dello status di Socio AIWaBA ha decorrenza dal 01 ottobre di ogni anno, e scadenza al 30 settembre dell'anno successivo. Per i dodici mesi successivi alla scadenza della tessera associativa il Socio rimane in status transitorio fino a che non avrà provveduto al pagamento della nuova quota associativa annuale.

Nel periodo transitorio il socio riceverà le informazioni relative alle attività svolte da AIWaBA ma non potrà partecipare alla vita associativa e beneficiare dei vantaggi riservati ai soci.

Al pagamento della quota associativa annuale il socio tornerà ad essere, a tutti gli effetti Socio di AIWaBA, potrà partecipare alla vita associativa e godere dei vantaggi riservati ai soci.

Se nei dodici mesi successivi alla scadenza della propria tessera il socio non avrà provveduto al versamento della quota associativa annuale il socio si intenderà decaduto e, per poter essere riammesso a Socio AIWaBA, dovrà compilare, ed inoltrare al Consiglio Direttivo, una nuova richiesta di adesione.

Art. 21 - Nel momento del reintegro nell'Associazione di un socio in stato transitorio, lo stesso dovrà provvedere al versamento delle quote sociali ordinarie e straordinarie richieste e non corrisposte nel periodo di sua assenza.

Nel caso di reintegro di un socio decaduto, lo stesso dovrà provvedere al versamento delle quote sociali ordinarie e straordinarie deliberate e da lui non corrisposte, durante i due anni precedenti alla sua richiesta di reintegro.

Art. 22 - I componenti la Commissione Certificatrice ed i componenti di qualsiasi altra Commissione od Organismo istituiti da AIWaBA, saranno sollevati dal loro incarico alla loro terza assenza consecutiva non giustificata dalle sessioni degli organismi di cui fanno parte.

La decadenza del componente avrà decorrenza nella stessa seduta in cui si verifica la terza assenza, ed a lui subentrerà il primo dei non eletti.

Sarà compito del Consiglio Direttivo provvedere ad informare il componente decaduto ed il suo sostituto.

Commissione Certificatrice

Art. 23 - La Commissione Certificatrice è organo istituito e regolamentato dal Consiglio Direttivo su proposta della Commissione Cultura e Formazione, organismo interno all'Associazione AIWaBA.

Art. 24 - Le norme che regolano la sua istituzione e regolamentazione saranno parte integrante del presente Regolamento Interno come atto allegato.

Sezioni Territoriali

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo, al fine di rendere più agevole la gestione e la diffusione territoriale di AIWaBA, potrà provvedere all'istituzione di Sezioni Territoriali, sia sul territorio Italiano che Estero.

Art. 26 - L'ambito territoriale delle Sezioni sarà stabilito e circoscritto dal Consiglio Direttivo, e può essere dallo stesso modificato per rispondere alle diverse esigenze che si potranno manifestare.

Le Sezioni Territoriali non possiedono autonomia amministrativa e finanziaria ma esclusivamente rappresentativa.

Art. 27 - Esse operano attraverso un Responsabile Territoriale che viene nominato dal Consiglio Direttivo, che per tale nomina potrà avvalersi delle indicazioni fornite dei Soci operativi nel distretto in questione.

Il Responsabile Territoriale rimane in carica per due anni ed è rieleggibile.

Art. 28 - I compiti dei Responsabili Territoriali, nell'ambito della loro giurisdizione, sono i seguenti:

- curare il coordinamento tra tutti i Soci AIWaBA;
- promuoversi per la ricerca di nuovi Soci;
- attivarsi per la conoscenza e diffusione delle attività promosse da AIWaBA;
- ricercare e curare i contatti con le Istituzioni Territoriali (Enti, Fondazioni, Associazioni e quant'altro) per lo sviluppo e la diffusione delle attività;
- ricercare gli spazi dove poter svolgere le attività (palestre, piscine, ecc.) e curare i rapporti con i gestori terzi;
- promuovere e coordinare gli incontri per la pratica delle attività tra i soci;
promuovere e coordinare le attività divulgative delle pratiche nei confronti dei terzi non soci;
- curare il coordinamento con i responsabili territoriali di loro prossimità per l'ottimizzazione nell'organizzazione delle attività in programma e dello sfruttamento delle risorse disponibili;
- quant'altro sia ritenuto efficace per la conoscenza e la diffusione delle attività di AIWaBA.

Art. 29 - I Responsabili Territoriali dovranno periodicamente relazionare, almeno una volta all'anno, al Consiglio Direttivo sulle attività svolte e sui programmi in fase di progetto e dovranno seguire scrupolosamente le direttive da questo emanate nei loro confronti.

Non potranno in nessun caso prendere iniziative che siano in contrasto con quanto stabilito dallo Statuto Associativo, dal Regolamento Interno e dalle Leggi e Regolamenti dello Stato.

Non potranno altresì agire in nome e per conto di AIWaBA, del suo Presidente e del Consiglio Direttivo, sia per funzioni rappresentative che amministrative, a meno di non aver ricevuto specifico mandato.

In tal senso gli organi associativi potranno dare mandato ai Responsabili Territoriali per questioni inerenti le loro funzioni.

Tale mandato dovrà essere circoscritto ed a termine, con specificati gli obiettivi ed i limiti operativi, e potrà essere revocato anticipatamente dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio. Le ragioni di tale revoca dovranno essere inserite in un verbale di riunione del Consiglio stesso.

Art. 30 - I Responsabili Territoriali possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, facendo esplicita richiesta o su richiesta stessa del Consiglio Direttivo, per esporre personalmente particolari questioni.

Art. 31 - Tutta l'attività delle Sezioni Territoriali è svincolata da ogni obbligo formale, salvo quanto espressamente indicato dalla regolamentazione di AIWaBA. Le Sezioni Territoriali dovranno registrare le attività specifiche svolte, in analogia con quanto stabilito da AIWaBA.

Art. 32 - Per tutte le richieste di duplicazione di documenti agli atti, il Consiglio Direttivo si riserva di soddisfarle tenuto conto delle norme relative al D.lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), addebitandone le spese conseguenti a carico del richiedente.

Collegio dei Proviviri

Art. 33 - Il Collegio dei Proviviri ha il compito di giudicare in merito a contenziosi tra soci all'interno dell'Associazione, che non hanno trovato esito positivo attraverso la mediazione del Presidente del Consiglio Direttivo, ed è composto di norma da tre componenti eletti dal Presidente del Consiglio Direttivo, anche tra persone esterne all'Associazione, riconosciute per competenza.

Dopo la sua elezione si riunisce per nominare il proprio Presidente e stabilire un eventuale calendario dei lavori.

Art. 34 - Il Presidente del Collegio dei Probiviri convoca il Collegio stesso secondo necessità, stabilendo l'ordine del giorno e presiedendo le riunioni. E' altresì responsabile della stesura dei verbali di riunione.

Art. 35 - Le richieste d'intervento del Collegio dei Probiviri da parte dei Soci, devono essere inviate al Presidente del Consiglio Direttivo e da questi inoltrati al Presidente del Collegio dei Probiviri, il quale inserirà le stesse nell'ordine del giorno della successiva riunione.

Art. 36 - Il Collegio dei Probiviri delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità, il voto del Presidente avrà valore doppio e decisivo.

In caso di sua assenza, il Presidente può delegare un altro componente del Collegio a svolgere momentaneamente le sue mansioni.

Art. 37 - Il Collegio dei Probiviri ha la facoltà di convocare i Soci per ascoltarli e porre loro le domande che ritiene necessarie.

Il Socio convocato ha l'obbligo di presentarsi il giorno indicato. Nell'impossibilità dovrà avvisare tempestivamente il Collegio dei Probiviri tramite la Presidenza.

La mancata comparizione alla seconda convocazione comporta la sanzione disciplinare nella misura della sospensione temporanea.

La reiterata assenza comporterà la sanzione disciplinare della espulsione.

Tali sanzioni saranno irrogate e deliberate dal Consiglio Direttivo su richiesta del Collegio dei Probiviri.

Collegio dei Revisori Contabili

Art. 38 - Il Collegio dei Revisori Contabili viene costituito in caso di necessità, per la verifica della corretta gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

Dopo la sua elezione, nomina al suo interno il Presidente, che cura la convocazione del Collegio stesso e presiede le sue riunioni curandone la stesura dei verbali.

Art. 39 - Se l'Assemblea dei Soci lo ritenesse necessario e su indicazioni del Consiglio Direttivo, può eleggere come componente del Collegio dei Revisori Contabili un Professionista, anche se non Socio di AIWaBA. In tal caso il Presidente di AIWaBA dovrà concordare l'onorario professionale a lui spettante.